

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1717

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
E, *ad interim*, DELLA MARINA MERCANTILE
(RUFFINI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo Federale militare della Repubblica Federale di Nigeria ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, con scambio di Note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977

Seduta del 13 settembre 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima concluso con la Nigeria il 22 febbraio 1977 è stato posto termine ad

una difficile trattativa, protrattasi per circa quindici anni.

È stato infatti particolarmente arduo indurre le Autorità nigeriane a stabilire con un atto bilaterale formale norme esonera-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tive in materia fiscale per gli operatori economici del settore in quanto per la Nigeria è sufficiente un semplice Scambio di Note e la reciprocità di trattamento, per concedere tale esenzione (in tal modo essa ha infatti regolato il problema con altri Stati europei). Come è noto, invece, per l'ordinamento vigente in Italia, in assenza di Accordi in materia di doppie imposizioni ratificati dal Parlamento con apposita legge, l'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di procedere all'accertamento dei redditi prodottisi in Italia ed alle conseguenti iscrizioni a ruolo delle relative imposte.

In virtù di detto Accordo, che è il primo della specie stipulato dalla Nigeria, la tassazione del reddito proveniente dall'esercizio della navigazione aerea e marittima avrà luogo soltanto nel Paese di appartenenza dell'impresa, cioè in quello laddove essa ha la sua residenza e, trattandosi di società, nel Paese in cui l'impresa ha il controllo e la direzione dell'attività.

Tale criterio, cui sono ispirati tutti gli altri analoghi Accordi stipulati in materia dall'Italia, consente, tra l'altro, di evitare i difficili, se non impossibili, calcoli per determinare le quote di reddito tassabili da ciascuno degli Stati contraenti.

Da un esame del testo dell'Accordo si rileva che:

l'articolo 1 indica la natura delle imposte italiane e nigeriane cui l'Accordo stesso si applica;

l'articolo 2, paragrafo *a*) precisa il significato da attribuire all'espressione « esercizio della navigazione marittima ed aerea » nel senso che essa indica sia l'attività specifica del trasporto dei passeggeri e delle merci, sia le attività sussidiarie quali, ad esempio, la vendita di biglietti aerei e di passaggio marittimo.

I paragrafi *b*) e *c*) dello stesso articolo precisano il significato da attribuire, rispet-

tivamente, alle espressioni « imprese italiane » e « imprese nigeriane ».

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2), sancisce il reciproco obbligo degli Stati contraenti di non assoggettare a tassazione i redditi delle imprese dell'altro Stato, per l'esercizio dei trasporti marittimi ed aerei, effettuato sotto bandiera nazionale di tale altro Stato.

Il paragrafo 3) dello stesso articolo estende il trattamento di esenzione fiscale alle quote parti di reddito conseguite da imprese italiane e, rispettivamente, nigeriane, partecipanti ad un fondo comune (pool), ad un esercizio di linea in comune, ovvero ad un organismo internazionale di esercizio.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo (30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica o di approvazione) mentre l'articolo 5 prevede che esso resti in vigore a tempo indeterminato, e le modalità ed i termini per la sua eventuale denuncia.

L'Amministrazione finanziaria, facendo riferimento all'esigenza di superare le accennate difficoltà opposte da parte nigeriana, anche in occasione dell'incontro fra delegazioni di esperti fiscali in cui si è proceduto alla parafatura dell'Accordo di cui trattasi, ha ritenuto di sottoscrivere in quella stessa occasione uno Scambio di Note, che, a parziale modifica dell'Accordo stesso, gli conferisca efficacia retroattiva al 1° gennaio 1968. Al riguardo l'Amministrazione interessata ha precisato che, tenuto conto, in particolare, dell'inadempienza della Compagnia aerea nigeriana nei confronti del fisco italiano — nonché della grave situazione creatasi nel frattempo per la nostra Compagnia di bandiera in Nigeria — l'ottenimento di tale retroattività costituisce elemento di tale rilevanza da giustificare che, per raggiungere un'intesa sostanziale, altrimenti non possibile per l'intransigenza della Controparte, si sia accettato di apportare tale modifica con uno Scambio di Note contestuale alla stipulazione dell'Accordo.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo Federale militare della Repubblica Federale di Nigeria ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, con Scambio di Note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.

**ACCORDO FRA IL GOVERNO FEDERALE MILITARE
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVI-
TARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERI-
VANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA
O MARITTIMA**

Il Governo Federale Militare della Repubblica Federale di Nigeria (qui di seguito indicato come il Governo della Nigeria) ed il Governo della Repubblica italiana (qui di seguito indicato come il Governo italiano), animati dal desiderio di concludere un Accordo per la concessione di esenzioni fiscali e per evitare la doppia imposizione sui redditi: utili o profitti derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima nei loro rispettivi territori, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Le imposte cui si applica il presente Accordo sono:

a) Nella Repubblica Federale di Nigeria: L'imposta sul reddito od ogni altra imposta avente natura sostanzialmente analoga applicate dal Governo della Nigeria (qui di seguito indicate quali imposte nigeriane);

b) Nella Repubblica italiana: Le imposte sul reddito ed ogni altro tributo prelevati per conto dello Stato italiano o di un suo ente locale o di qualsiasi altro suo ente sul reddito imponibile in Italia (qui di seguito indicati quali imposte italiane).

ARTICOLO 2.

Nel presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) per « esercizio della navigazione aerea o marittima » si intende, per quanto concerne il settore aereo, ogni servizio aereo consentito o riconosciuto svolto per mezzo di aeromobili, per il trasporto pubblico di passeggeri, posta o merce, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e analoghi documenti connessi con l'attività di trasporto di passeggeri, posta o merce; e, per quanto concerne il settore marittimo, ogni attività di trasporto per mare, ivi compresa quella effettuata da noleggiatori, contro corrispettivo, di passeggeri, posta o merce da un porto ad un altro cui i passeggeri sono diretti o la posta o la merce debbono essere consegnate.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) Per « impresa nigeriana » si intende un'impresa industriale o commerciale o qualsiasi società o persona giuridica costituita dalla, o in conformità della, legislazione vigente nella Repubblica Federale di Nigeria e residente nella Repubblica Federale di Nigeria ai fini dell'imposta nigeriana e non residente nella Repubblica italiana ai fini dell'imposta italiana. Le società sono considerate residenti nella Repubblica Federale di Nigeria se il controllo e la direzione delle loro attività sono esercitati nella Repubblica Federale di Nigeria.

c) Per « impresa italiana » si intende un'impresa industriale o commerciale o qualsiasi società o persona giuridica costituita, dalla, o in conformità della legislazione vigente nella Repubblica italiana ai fini dell'imposta italiana e non residente nella Repubblica Federale di Nigeria ai fini dell'imposta nigeriana. Le società sono considerate residenti nella Repubblica italiana se il controllo e la direzione delle loro attività sono esercitate nella Repubblica italiana.

ARTICOLO 3.

1. Il Governo nigeriano si impegna ad esentare dalle imposte nigeriane tutti i redditi od utili derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, effettuato sotto la bandiera nazionale della Repubblica italiana dalle imprese italiane esercenti tali attività.

2. Il Governo italiano si impegna ad esentare dalle imposte italiane tutti i redditi od utili derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, effettuato sotto la bandiera nazionale della Repubblica Federale di Nigeria dalle imprese nigeriane esercenti tali attività.

3. L'esenzione fiscale stabilita nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si estende alle imprese nigeriane ed italiane che partecipano ad un fondo comune, « pool », o ad un esercizio in comune con altri soggetti non considerati nel presente Accordo, o ad un organismo internazionale di esercizio di trasporto aereo o marittimo, a condizione che tale esenzione sia limitata ai redditi od utili realizzati dalle predette imprese.

ARTICOLO 4.

Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica od approvazione in conformità delle procedure costituzionali di ciascuna Parte Contraente ed entrerà in vigore 30 (trenta) giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica od approvazione.

Non appena entrato in vigore, il presente Accordo avrà effetto:

(a) per quanto concerne l'imposta nigeriana, per gli anni di accertamento che iniziano dal 1° aprile 1976 e per i successivi anni di accertamento;

(b) per quanto concerne l'imposta italiana, per i periodi d'imposta che iniziano dal 1° aprile 1976 e per i successivi periodi d'imposta.

ARTICOLO 5.

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuna Parte Contraente potrà denunciarlo mediante preavviso scritto di 6 mesi dandone notizia all'altra Parte Contraente entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, ed in tal caso il presente Accordo cesserà di avere efficacia.

IN FEDE DI CHE i sottoindicati, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Lagos il 22 febbraio 1977, in due esemplari in lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

*Per il Governo Federale Militare
della Repubblica Federale di Nigeria*

*Per il Governo della
Repubblica italiana*

EKUKINAM

GASBARRI

SCAMBIO DI NOTE

A:

*The Hon. Commissioner for Finance,
Federal Ministry of Finance,
Lagos.*

Vostra Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo fra l'Italia e la Nigeria contro la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato in data odierna in Nigeria e La ringrazio per avermi oggi informato della decisione adottata dal Governo della Repubblica di Nigeria di accettare l'estensione della retroattività dell'Accordo al 1° gennaio 1968.

Ho, quindi, l'onore di **proporre che** il seguente paragrafo sia considerato come condizione **dell'Accordo**.

Nel testo italiano:

" I due Governi convengono tuttavia che nessuna pretesa sarà reciprocamente avanzata per il pagamento dei tributi relativi ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1968 ed il 1° gennaio dell'anno nel corso del quale avrà luogo lo scambio degli strumenti di ratifica predetti ".

Nel testo inglese:

" Nevertheless the two Governments agree they shall not claim any rights over the all outstanding taxes based on revenues derived from maritime and air navigation as from of January 1968 to the first of January of the year in which the said instruments of ratification are exchanged ".

Qualora il Governo nigeriano accettasse quanto precede, ho l'onore di proporre che la presente lettera e quella di risposta che Lei mi invierà costituiscano uno scambio di lettere che entrerà in vigore contemporaneamente al sunnominato Accordo, così completando l'articolo.

Prego la Vostra Eccellenza di voler accogliere le espressioni della mia più alta considerazione.

All'Ambasciatore italiano in Nigeria

Lagos

Vostra Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna il cui contenuto è il seguente:

« Vostra Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo fra l'Italia e la Nigeria contro la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato in data odierna in Nigeria e La ringrazio per avermi oggi informato della decisione adottata dal Governo della Repubblica di Nigeria di accettare l'estensione della retroattività dell'Accordo al **1° gennaio 1968**.

Ho, quindi, l'onore di proporre che il seguente paragrafo sia considerato come condizione dell'Accordo.

Nel testo italiano:

” I due Governi convengono tuttavia che nessuna pretesa sarà reciprocamente avanzata per il pagamento dei tributi relativi ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1968 ed il 1° gennaio dell'anno nel corso del quale avrà luogo lo scambio degli strumenti di ratifica predetti ”.

Nel testo inglese:

” Nevertheless the two Governments agree they shall not claim any rights over the all outstanding taxes based on revenues derived from maritime and air navigation as from of January 1968 to the first of January of the year in which the said instruments of ratification are exchanged ”.

Qualora il Governo nigeriano accettasse quanto precede, ho l'onore di proporre che la presente lettera e quella di risposta che Lei mi invierà costituiscano uno scambio di lettere che entrerà in vigore contemporaneamente al sunnominato Accordo, così completando l'articolo ».

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Nigeria concorda in merito a quanto precede.

Voglia gradire, Vostra Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

EKUKINAM